

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO

LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

Decisione n. 05 /2011

riunita con l'intervento dei Signori

RICCIULLI	Avv. Antonio	Presidente
BARLUZZI	Avv. Alberto	Componente
CARLEVARO	Avv. Anselmo	Componente Supplente

sul ricorso in appello della ASD POLISPORTIVA CENTRO GIOVANILE DI MONTICHIARI, in persona del Presidente e Legale Rappresentante Roberto Piardi, avverso la delibera n. 27 - 99/11 resa dalla Commissione Regionale Gare a Squadre del C.R. Lombardia in data 25.5.2011, come integrata dalla decisione del Sostituto Giudice Unico Regionale Lombardia in data 1.6.2011 (Incontro del 21.5.2011 valido per gli ottavi di finale playoff del Campionato Serie C2/M tra ASD Pol. C.G. Montichiari "B" e ASD T.T. Morelli "B" – Partecipazione all'incontro dell'atleta Giovanni Zappini in asserito contrasto con quanto stabilito al cpv. 8 del REGOLAMENTO CAMPIONATI DI PROMOZIONE A SQUADRE 2010/2011 emanato dal C.R. Lombardia l'8.6.2010 – sconfitta a tavolino a carico della ASD Pol. C.G. Montichiari "B" per 5-0);

letti gli atti ed esaminati i documenti, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Con ricorso datato 10.6.2011, la ASD POLISPORTIVA CENTRO GIOVANILE DI MONTICHIARI, deducendo di aver preso parte al Campionato Regionale di serie C2 per la stagione 2010/2011 e guadagnato l'accesso alla fase finale a playoff validi per la promozione alla serie C1 Nazionale, lamentava di esserne stata esclusa come da delibera numero 27 della Commissione Regionale Gare a Squadre del C.R. Lombardia in data 25 maggio 2011 confermata dalla decisione del Giudice Unico della Fitet Comitato Regione Lombardia in data 1.6.2011, contro cui proponeva appello.

Deduceva infatti il sodalizio di aver preso parte a quel Campionato, guadagnando l'accesso ai play off e vincendo il primo incontro, disputato il 21.5.2011 contro la società ASD TT Morelli "B", apprendendo in seguito che la Commissione Regionale Gare a Squadre del C.R. Lombardia, con la citata delibera, aveva sanzionato a suo carico la perdita dell'incontro (5-0), per avere schierato l'atleta Giovanni Zappini, la cui posizione sarebbe stata irregolare a mente dell'articolo 8 del Regolamento a squadre Regionale / allegato B.

Si legge, in effetti, all'epigrafe del provvedimento del G.U.R. in questa sede impugnato *"In data 31.05.2011 il Comitato Regionale Lombardia F.I.T.E.T., in persona del proprio Presidente pro tempore, chiedeva a codesto organismo giudicante di esprimersi in merito all'interpretazione dell'art. 8 del proprio "Regolamento Campionati di Promozione a Squadre 2010/2011" nella parte in cui si recita "(omissis). Si ricorda che agli spareggi di cui sopra potranno partecipare solo gli atleti che abbiano disputato al 31.12.2010 almeno 4 (quattro)*

incontri, ovvero almeno 2 (due) partite della stagione regolare". Il suddetto Comitato, in attesa della pronuncia interpretativa ut supra, sospendeva in via cautelare la disputa di ogni gara di play off".

Giova premettere che, ad avviso del Montichiari, la norma in esame prefigurerebbe due differenti ipotesi – autonome ed alternative – ciascuna legittimante l'atleta alla partecipazione agli spareggi; di qui la decisione di schierare, tra gli altri, il giocatore Zappini, il quale, pur non avendo disputato n. quattro incontri alla data del 31.12.2010, aveva tuttavia preso parte ad almeno due partite nella stagione regolare.

Viceversa, nell'interpretazione del G.U.R., il dettato in questione, pur presentandosi "ambiguo [...] per il fatto che lo stesso pone il termine "incontro" e "partita" in ottica differente dal loro normale significato" prevedrebbe un solo ed unico requisito, la cui descrizione verrebbe semplicemente ripetuta a maggior chiarimento, tanto che in tale ottica - la congiunzione "ovvero" non avrebbe funzione disgiuntiva (oppure) ma esplicativa (ossia).

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e merita accoglimento.

Al di là delle perplessità suscitate dalla procedura seguita dal C.R. nella fase di omologa (siamo infatti di fronte a un provvedimento anomalo, trattandosi di sanzione irrogata dalla Commissione Regionale Gare a Squadre nemmeno espressamente confermata dal G.U.R., il quale, nella propria decisione, si è limitato a fornire un "parere" interpretativo della norma di riferimento) la CAF rileva che, diversamente da quanto sancito con la decisione impugnata, le due ipotesi delineate all'art. 8 non sono in alcun modo sovrapponibili, dal momento che, senza dover disquisire sull'accezione dei termini "incontro" e "partita", il limite temporale posto dalla prima (31.12.2010) non coincide con quello - assai più ampio - fissato dalla seconda (il termine della "stagione regolare").

Ne deriva che, con riguardo al significato letterale delle parole (primo canone ermeneutico che, se praticabile, in ragione del senso inequivoco delle espressioni adottate [cfr. anche art. 12 prel.] rende ultronea ogni indagine circa la vera intenzione del legislatore, men che meno se ricavata, come nel caso in esame, stravolgendo il senso delle espressioni stesse e persino invertendo il significato delle parole "incontro" e "partita" rispetto al loro significato comune) deve ritenersi che la norma in questione vada interpretata in senso conforme a quanto dedotto dalla ricorrente, riconoscendo alla congiunzione "ovvero" la funzione di unire diversi elementi di una proposizione o diverse proposizioni coordinate, attribuendo alla correlazione un valore di scelta equivalente, di alternanza indifferente, quindi come perfetto sinonimo di 'o' e 'oppure'.

Nessun pregio riveste, da ultimo, la circostanza, pur evocata dal G.U.R., che "la reale intenzione data dalla Commissione Regionale Gare e Squadre nell'emanare il regolamento de quo è stata proprio quella poc'anzi descritta ed avvalorata in uno specifico parere di chiarimento inviato in data 08.10.2010 alla società affiliata ASD Tennistavolo Erba"; ciò in

quanto detto "chiarimento" non risulta essere stato pubblicizzato e/o partecipato ad altri se non al sodalizio interessato.

Alla rimozione dei provvedimenti impugnati dovrebbe conseguire l'omologazione della gara in epigrafe con il risultato conseguito sul campo e la prosecuzione dei playoff sino alla loro naturale conclusione. Poiché tuttavia la tempistica dell'appello non ha consentito di procedere alla sua trattazione se non dopo il completo esaurimento delle fasi di spareggio, ritiene la CAF che, alla luce dell'illegittima esclusione della stessa e in linea con quanto domandato dall'odierna appellante, la ASD POLISPORTIVA CENTRO GIOVANILE DI MONTICHIARI vada ammessa d'Ufficio a partecipare al Campionato di Serie C1/M Nazionale per la stagione 2011/2012, specificando però che tale ammissione non dovrà alterare il numero massimo di squadre previste dal Regolamento per l'attività a squadre - Parte specifica 2011-2012 (n. 128).

P.Q.M.

Accoglie l'appello e annulla i provvedimenti impugnati.


Delibera di ammettere la ASD POLISPORTIVA CENTRO GIOVANILE DI MONTICHIARI a partecipare al Campionato di Serie C1/M Nazionale per la stagione 2011/2012, specificando che tale ammissione non dovrà alterare il numero massimo di squadre previste dal Regolamento per l'attività a squadre - Parte specifica 2011-2012 (n. 128).

Manda alla Segreteria di trasmettere la presente decisione alla Commissione Nazionale Gare a Squadre per l'adozione dei provvedimenti di competenza connessi e conseguenti.

Dispone restituirsi la tassa ricorso.

Roma li, 17 giugno 2011

Il Presidente



(Avv. Antonio Ricciulli)